

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-219 del 15/01/2025
Oggetto	Società SATE SRL in Comune di Ferrara,- DINIEGO della comunicazione di modifica non sostanziale dell'attività di ATTIVITÀ CONNESSE, AFFINI E COLLEGATE ALLA STAMPA, ALL'EDITORIA ED ALLA PUBBLICITÀ autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2023-5445 del 18/10/2023 adottata da Arpae
Proposta	n. PDET-AMB-2025-232 del 15/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quindici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Inviata via PEC
Sinadoc n. 28269/2024/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **SATE SRL** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Goretti 88 ed impianto nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale.

DINIEGO della comunicazione di modifica non sostanziale dell'attività di **ATTIVITÀ CONNESSE, AFFINI E COLLEGATE ALLA STAMPA, ALL'EDITORIA ED ALLA PUBBLICITÀ** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2023-5445 del 18/10/2023 adottata da Arpae.

IL RESPONSABILE

In riferimento comunicazione in oggetto, presentata dalla Società **SATE SRL** tramite il portale regionale SUAPER (assunta al P.G. di Arpae n. PG/2024/143177 del 05/08/2024), relativa all'attività di **ATTIVITÀ CONNESSE, AFFINI E COLLEGATE ALLA STAMPA, ALL'EDITORIA ED ALLA PUBBLICITÀ**, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 ;

CONSIDERATO che la Ditta di cui sopra ha presentato l'istanza succitata per ottenere la modifica delle prescrizioni contenute nell'allegato ARIA dell'atto sopra citato, considerandole non sostanziali, ed in particolare la rettifica della nomenclatura delle macchine da stampa, riportate nella precedente relazione, l'eliminazione di una linea di stampa e la relativa emissione in atmosfera, specificando anche le motivazioni per le quale non ritiene la necessità di un impianto di captazione dei gas e dei vapori nella fase di incollaggio, richiesti con l'AUA DET-AMB-2023-5445 del 18/10/2023;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 03/1999 e s.m.i.;
- la L.R. n. 05/2006;
- la L.R. n. 21/2012;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale PG/2024/155763 del 29/08/2024 nella quale è stato specificato quanto segue:

- *“si prende atto della nuova nomenclatura delle macchine di stampa come riportato nella pagina n. 3 della relazione e della dismissione della macchina di stampa SM 102 10 PLX a 10 colori e della relativa emissione E9 ad essa associata.”*

e

- *“Relativamente alla non aspirazione della macchina relativa alla piegatura e incollaggio si ribadisce quanto detto nella relazione di cui al PG/2023/0162559 del 26/09/2023. Le operazioni di incollaggio sono normate al punto 4.4.10 (Applicazione ed essiccazione colle ed adesivi) del “Settore cartario e grafico” della Determina n. 4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna. Nello specifico la normativa prevede che i gas ed i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i limiti dei suddetti criteri, indipendentemente dal tipo di colla utilizzato”*

CONSIDERATO che, alla luce della citata Relazione Tecnica del Servizio Territoriale, questo Servizio ha provveduto, con nota PG/2024/180181 del 07/10/2024, con un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, dell'istanza di modifica non sostanziale citata in premessa;

VISTE le richieste di proroga, assunte al PG/2024/185167 del 14/10/2024 e al PG/2025/6860 del 14/01/2025, presentate dalla Società, al fine di adeguare gli impianti a quanto richiesto con l'AUA DET-AMB-2023-5445 del 18/10/2023

DATO ATTO che allo stato attuale le spiegazioni proposte dall'impresa per non captare i gas ed i vapori che si generano nelle fasi di incollaggio, come si evince dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di A.U.A., non rispettano le suddette prescrizioni impartite da Arpae Servizio Territoriale di Ferrara, e quindi è necessario procedere con il diniego della richiesta di modifica non sostanziale citata in premessa ;

DATO ATTO comunque, come precisato nelle richieste di proroga su citate, che è intenzione della Società, procedere con l'adeguamento degli impianti;

RITENUTO necessario, a tal fine, che venga presentata una domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'art.6 comma 2, del DPR 59/2013, accogliendo comunque i tempi proposti dalla Società, nella richiesta di proroga, per la relativa progettazione,

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

VISTE:

la Determinazione n. 17/2024 con la quale il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;

la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 con la quale gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

DATO ATTO

- che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali"

- che, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

D I S P O N E

per le ragioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, il **DINIEGO** della comunicazione di modifica non sostanziale, presentata dalla Società **SATE SRL** tramite il portale regionale SUAPER (assunta al P.G. di Arpae n. PG/2024/143177 del 05/08/2024), dell'attività di **ATTIVITÀ CONNESSE, AFFINI E COLLEGATE ALLA STAMPA, ALL'EDITORIA ED ALLA PUBBLICITÀ** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2023-5445 del 18/10/2023 adottata da Arpae..

PRESCRIVE QUANTO SEGUE:

Entro il 15/04/2025, la Società dovrà presentare al SUAP del Comune di Ferrara, una domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'art.6 comma 2, del DPR 59/2013, che dovrà prevedere la captazione dei gas e dei vapori nella fase di incollaggio, richiesti con l'AUA DET-AMB-2023-5445 del 18/10/2023,

Il presente provvedimento, firmato digitalmente, viene trasmesso alla Società SATE SRL e per conoscenza al SUAP del Comune di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta del presente atto di diniego dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciato dal SUAP del Comune di Cento.

Firmato Digitalmente

Il Dirigente

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.